

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/389 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 2015****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
- (2) Al fine di determinare il tenore di olio nei prodotti delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39 della nomenclatura combinata, la lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata stabilisce un metodo conforme alla norma elaborata dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO 2908).
- (3) Nel 2006 l'Organizzazione internazionale per la normazione ha ritirato la norma ISO 2908, che non è stata sostituita. Il Comitato europeo di normazione non ha inoltre elaborato nessuna norma EN che stabilisce un metodo equivalente alla norma ISO 2908. I laboratori doganali dovrebbero quindi avere la facoltà di applicare liberamente i metodi di lavoro opportuni da essi privilegiati intesi a determinare il tenore di olio dei prodotti delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39 della nomenclatura combinata.
- (4) È inoltre opportuno indicare chiaramente alla lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata che il tenore di olio deve essere determinato come percentuale in peso.
- (5) Di conseguenza è opportuno modificare la lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata sopprimendo il riferimento alla norma internazionale ritirata e chiarendo l'unità di misura in cui va espresso il tenore di olio.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la lettera a) della nota complementare 4 è sostituita dalla seguente:

«a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a  $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ , secondo il metodo EN ISO 3104; oppure».<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.